



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI
dell'Università Politecnica delle Marche
mediante accordo quadro con un unico operatore economico
(art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016)



Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	2
ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	2
ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	2
ARTICOLO 4 - PARCO AUTOMEZZI.....	2
ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	3
ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	3
ARTICOLO 7 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	4
ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	5
ARTICOLO 9 - SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI.....	5
ARTICOLO 10 - VERIFICHE E PENALI.....	6
ARTICOLO 11 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	6
ARTICOLO 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	7
ARTICOLO 13 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.....	7
ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE	7
ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO – SUBAPPALTO.....	8
ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ARTICOLO 18 – ALTRE GARANZIE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	10
ARTICOLO 19 - CONTRATTO ED INIZIO SERVIZIO	10
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE	10
ARTICOLO 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO.....	10
ARTICOLO 22 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	10
ARTICOLO 23 - NORME DI RINVIO	10
ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11



ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente capitolato disciplina l'accordo quadro del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la fornitura di pneumatici e servizio di revisione, degli automezzi di proprietà dell'Università Politecnica delle Marche, utilizzati negli uffici dell'Amministrazione Centrale e dislocati in Via Palestro, Via Podesti e Piazzale Martelli 8 – Ancona.

Il servizio è affidato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con stipula di accordo quadro con un unico operatore economico attraverso Trattativa Diretta formalizzata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'ambito dell'accordo.

Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla società appaltante nel corso dello svolgimento dell'accordo quadro, in base alle proprie necessità.

ARTICOLO 2 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'offerta economica presentata in sede di gara si intende fissa ed invariata per l'intera durata dell'accordo quadro.

L'importo massimo dell'accordo quadro è pari a € 10.000,00 (euro diecimila/00) annui IVA esclusa, per un periodo di 3 (tre) anni, quindi per un totale di € 30.000,00 (euro trentamila/00) IVA esclusa, oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero.

L'Amministrazione si impegna ad acquistare dall'operatore economico affidatario una quantità minima di prestazioni per un importo complessivo annuo pari ad € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) IVA esclusa, e fino a decorrenza dell'importo massimo dell'accordo quadro.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi, salvo raggiungimento della somma complessiva in data antecedente al triennio.

ARTICOLO 4 - PARCO AUTOMEZZI

La descrizione degli automezzi interessati al presente contratto, dislocati in Via Palestro, Via Podesti e Piazzale Martelli 8, è di seguito elencata:

Auto	Targa	Immatricolazione	Alimentazione	Categoria
FIAT PANDA 1.2 (1)	CN633KN	13.05.2004	Benzina	Autocarro per trasp. di cose
FIAT PANDA 1.1 (2)	DG478ES	13.04.2007	Benzina	Autocarro per trasp. di cose
FIAT PANDA 1.2 (3)	CT245PC	31.03.2005	Benzina	Autocarro per trasp. di cose
FIAT PANDA 1.2 (4)	EG959LT	18.05.2011	Benzina	Autocarro per trasp. di cose
FIAT PUNTO 1.4	FN422SW	16.03.2018	Benzina	Autocarro per trasp. di cose
FIAT BRAVO 1.6	ER476FV	07.02.2013	Gasolio	Autocarro per trasp. di cose
DACIA DOKKER VAN 1.5	FG404VC	13.01.2017	Gasolio	Autocarro per trasp. di cose



Durante la vigenza del contratto l'elenco dei mezzi potrà variare in aumento o in diminuzione per effetto di sopraggiunte necessità dell'Amministrazione (nuovi acquisti o dismissioni di mezzi, ecc.).

ARTICOLO 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Le principali prestazioni oggetto dell'accordo quadro sono:

a) manutenzione e riparazione dei veicoli intese come il complesso delle operazioni necessarie al ripristino funzionale dei veicoli a seguito di guasto accidentale, anomalia ed usura dei componenti derivanti dal normale utilizzo dei veicoli (es.: sostituzione pastiglie freni, cinghia di distribuzione, frizione, pompa acqua, pompa carburante, revisione del motore o di parti di esso, del cambio, del differenziale, delle sospensioni, riparazione/sostituzione dei componenti oleodinamici, piccoli interventi di carpenteria metallica, ecc.) e manutenzione ordinaria e straordinaria di elettrauto intesa come complesso delle attività di riparazione di tutte le parti elettriche e/o elettroniche dei veicoli, in seguito al verificarsi di guasti di qualsiasi natura.

Rientrano in questo tipo di prestazioni i controlli periodici, secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, e quanto altro necessario per la preparazione meccanica dei veicoli propedeutica all'invio alla revisione periodica in ottemperanza alla normativa vigente in materia;

b) fornitura e manutenzione di pneumatici: la ditta affidataria dovrà provvedere al controllo delle condizioni di usura, regolazione della pressione, riparazione per foratura, sostituzione, montaggio/smontaggio pneumatici termici, equilibratura e convergenza. Nel caso venga richiesta la sostituzione di pneumatici usurati questa dovrà avvenire secondo i parametri previsti dal Codice della Strada, comprese equilibratura, campanatura e convergenza.

Il presente Capitolato comprende anche l'eventuale fornitura di nuovi pneumatici, che dovranno essere di tipologia Premium (cd di prima scelta); in alternativa, a richiesta dell'Amministrazione, potranno essere montati pneumatici di seconda fascia/marca. L'impresa affidataria dovrà provvedere anche al deposito in occasione della sostituzione di pneumatici termici/estivi, con costo da evidenziare in fase di offerta.

c) servizio di revisione: inteso come programmazione ed esecuzione delle revisioni periodiche previste dalla normativa vigente, da eseguirsi presso officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti. È compito dell'impresa affidataria concordare con l'Amministrazione la consegna dei mezzi in officina per eseguire la revisione.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti esclusivamente sulla base di apposito ordine emesso dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio che sarà preventivamente comunicato alla Ditta appaltatrice.

ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I veicoli oggetto di manutenzione saranno condotti da parte degli incaricati dell'Università presso l'impresa affidataria, previa richiesta di intervento. La presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria deve aver luogo entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di trasmissione della richiesta di intervento.

L'impresa affidataria effettuerà una preventiva diagnosi ed entro la fine del giorno lavorativo successivo presenterà al Responsabile della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio un preventivo di spesa scritto, contenente la descrizione dettagliata dei lavori, dei tempi d'intervento e dei ricambi o materiali necessari, con relativi prezzi e codici desunti dai prezziari, numero di ore di manodopera e costi relativi. Tutte



le comunicazioni intercorrenti tra l'Amministrazione e l'impresa affidataria saranno effettuate mediante posta elettronica.

Gli interventi dovranno essere eseguiti previa emissione di uno specifico buono d'ordine numerato emesso dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio, contenente i riferimenti del preventivo prodotto dall'affidatario.

Eventuali modifiche dei lavori specificati nel preventivo che si dovessero verificare in fase di lavorazione e che comportino una variazione della quantificazione delle ore di manodopera e dei materiali necessari all'intervento, dovranno essere immediatamente comunicati al Responsabile della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio ed eseguite solo a seguito dell'autorizzazione da parte dello stesso. Nulla sarà corrisposto a seguito dell'esecuzione di lavori e sostituzione di pezzi preventivamente non autorizzati dall'Amministrazione.

La riparazione deve essere effettuata nel rispetto dei tempi standard previsti dal prontuario dei tempi di riparazione e di sostituzione di meccanica in uso dall'azienda automobilistica produttrice di ciascun veicolo, con una tolleranza del 10%. L'impossibilità a provvedere entro i termini previsti deve imputarsi ad oggettive difficoltà tecniche o di approvvigionamento dei ricambi. Per questi ultimi casi l'affidatario dovrà comunicare immediatamente al Responsabile della Divisione Logistica, Economato e Patrimonio le difficoltà riscontrate ed attivarsi per eseguire l'intervento nel minor tempo possibile. Per interventi di particolare complessità ed urgenza il tempo di intervento potrà essere concordato fra le parti.

Ultimato l'intervento richiesto, l'impresa esecutrice riconsegna il mezzo al dipendente incaricato al ritiro, unitamente ad una scheda (All.to A "Riconsegna Veicolo/Sicurezza"), firmata dal titolare, a dimostrazione dell'avvenuta prestazione.

I piccoli interventi di manutenzione/riparazione nonché le mere forniture di materiali e attrezzature (come ad esempio la sostituzione di lampadine, relè, fusibili, forniture di lubrificanti, batterie, tappetini, catene da neve ecc.) dovranno essere comunque autorizzati, anche solo tramite mail, dalla Divisione Logistica, Economato e Patrimonio ed ogni volta dovrà essere redatto un buono di consegna, sottoscritto dall'Impresa Affidataria e dall'operatore che ne effettua il ritiro, al quale deve essere rilasciata copia.

Per quanto attiene al punto c) dell'art. 5 si precisa che l'impresa affidataria dovrà eseguire le revisioni periodiche previste dalla normativa vigente.

L'impresa affidataria programma e concorda con la Divisione Logistica, Economato e Patrimonio la consegna dei mezzi presso un'officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti. Il costo della prestazione sarà quello determinato dal decreto del suddetto Ministero vigente al momento della revisione.

Anche per questo tipo di prestazione, qualsiasi intervento di manutenzione/riparazione si renda necessario per garantire l'idoneità del mezzo al superamento della revisione dovrà essere preventivamente autorizzato dal committente.

ARTICOLO 7 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'impresa affidataria, con l'accettazione integrale delle condizioni contenute nel presente capitolato dichiara di aver valutato tutti gli oneri a proprio carico necessari per garantire ed assicurare il servizio affidato, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi.

Per tutta la durata dell'accordo quadro, ai pezzi di ricambio e ai materiali utilizzati si applicheranno i prezzi dei prodotti secondo i listini delle case costruttrici, decurtati dello sconto unico offerto in sede di gara.

Il prezzo fatturato, al netto dello sconto, è automaticamente aggiornato all'ultimo listino trasmesso all'Amministrazione.



ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’operatore economico affidatario deve garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nell’offerta economica e nel successivo contratto di accordo quadro.

L’operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione della fornitura e si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione del servizio.

L’impresa affidataria si obbliga ad utilizzare i materiali ed i ricambi occorrenti nuovi ed originali o autorizzati della casa costruttrice del veicolo con le garanzie di legge. Ai fini delle relative verifiche, su richiesta del Direttore di Esecuzione del Contratto, l’impresa è tenuta a produrre copia della fattura d’acquisto dei pezzi di ricambio. Esclusivamente in caso di difficile reperibilità o cessata produzione di ricambi originali, per mezzi molto vetusti, l’impresa è tenuta a darne comunicazione all’ufficio competente. Previa autorizzazione del committente, potranno essere utilizzati ricambi di produttori diversi di comprovata qualità tecnica e affidabilità, indenni da difetti e del tipo e dimensione prescritti dalle case produttrici, ferma restando la garanzia di legge. Nel caso in cui l’impresa proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di rifiutare tali materiali o ricambi se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui sopra e gli stessi dovranno essere rimossi immediatamente dal veicolo a cura e spese dell’impresa affidataria che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e alle condizioni prescritte.

Sarà cura dell’impresa affidataria inoltre:

- comunicare, a mezzo posta elettronica, la data di ingresso del mezzo in officina entro 24 ore dalla sua consegna per eseguire la prima diagnosi;
- comunicare, mediante posta elettronica, la data di ultimazione dei lavori entro 24 ore;
- nominare un referente che dovrà essere reperibile telefonicamente negli orari indicati per la consegna dei mezzi in officina.

L’impresa aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà indicare almeno una sede operativa localizzata ad una distanza stradale non superiore a 30 (trenta) chilometri dalle sedi dell’Amministrazione centrale dell’Università. Per la misurazione delle distanze viene presa a riferimento l’applicazione Google Maps, <https://www.google.it/maps>. La sede operativa può essere sostituita nel corso dell’accordo quadro con altre sedi aventi le medesime caratteristiche, previa comunicazione alla Stazione Appaltante.

In ogni caso i prezzi di listino, e relativi sconti come da offerta, dovranno essere riportati sia sui preventivi sia sulla successiva fatturazione.

Tutte le riparazioni dovranno avere una garanzia di almeno 12 mesi. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dall’Amministrazione.

I pezzi di ricambio sostituiti dovranno essere tenuti a disposizione per eventuali verifiche da parte dell’Università, per almeno 15 giorni consecutivi decorrenti dal ritiro del mezzo.

ARTICOLO 9 - SICUREZZA DEGLI AUTOMEZZI

Alla fine di ciascuna prestazione di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, l’impresa affidataria dovrà redigere un verbale di verifica delle condizioni di sicurezza, come da facsimile allegato al presente capitolato, (Allegato B «Riconsegna Veicolo/Sicurezza») al fine di garantire la sicurezza dell’utilizzatore.

In particolare tale valutazione dovrà tenere conto di:

- stato di usura degli pneumatici;
- capacità di frenata;



- tenuta del freno a mano (o equivalente);
- stato di consumo delle spazzole tergitristallo;
- capacità di trattenuta delle cinture di sicurezza e integrità degli innesti;
- controllo della fanaleria compresa quella di sicurezza (arresto in emergenza).

Tale verbale, compilato e sottoscritto, dovrà essere trasmesso al Direttore di Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE E PENALI

Il Direttore di Esecuzione del Contratto effettua verifiche di conformità sulle prestazioni contrattuali in corso, al fine di accertarne la piena e corretta esecuzione, rispetto ai modi e termini stabiliti dal presente capitolato, riservandosi il diritto di far controllare da terzi specialisti i lavori eseguiti, relativamente sia alla congruità dei costi indicati, che alla tipologia dei materiali impiegati.

Qualora le prestazioni effettuate risultassero in tutto o in parte non conformi al buono d'ordine, a quanto contenuto nel preventivo di spesa, e nel caso di accertato utilizzo di prodotti non originali, l'impresa affidataria è tenuta, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi ivi previsti e/o alla sostituzione del pezzo, previa specifica e tempestiva segnalazione da parte della Università.

Nel caso in cui l'impresa affidataria non provvedesse alla reiterazione degli interventi, ove richiesto, l'Amministrazione potrà farli eseguire da officina di propria fiducia, addebitando i costi sostenuti sui crediti vantati dello stesso.

L'Università si riserva il diritto di applicare le seguenti penali:

- euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella presa in carico del mezzo da parte dell'impresa affidataria;
- euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'emissione del preventivo di spesa;
- euro 35,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal buono d'ordine o concordato fra le parti, fatti salvi i tempi di tolleranza del 10%, previsti all'art. 6;
- euro 200,00 per ogni accertato utilizzo di materiali non originali in luogo degli originali;

per qualsiasi altro inadempimento al presente capitolato considerato grave, previa contestazione scritta da parte dell'Amministrazione, da un minimo di Euro 250,00 fatta salva la maggiore stima del dovuto.

L'applicazione delle penali sarà comunicata via PEC all'impresa affidataria, la quale avrà la facoltà di presentare entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di quanto contestato memorie e/o deduzioni in materia che verranno valutate dall'Amministrazione. Le penali a carico dell'impresa verranno scomutate dal corrispettivo dovuto.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti alla assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente atto, esonerando, quindi, l'Università da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni e quant'altro dovesse derivare alla medesima ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura di cui trattasi. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.



L'operatore economico affidatario è inoltre responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ARTICOLO 12 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

In considerazione della natura del servizio, che prevede la sua esecuzione in ambienti diversi da quelli della Stazione Appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti prevede oneri per la sicurezza pari ad € 0 (euro zero/00).

ARTICOLO 13 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'impresa affidataria dovrà garantire il pieno rispetto delle norme riguardanti lo smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dell'attività di manutenzione e riparazione dei veicoli oggetto del presente affidamento, nel rispetto della normativa vigente.

Il mancato rispetto della normativa, accertato dall'Amministrazione, rappresenta grave inadempimento contrattuale ed è pertanto causa di immediata risoluzione del contratto;

L'Università si riserva di agire in giudizio per il ristoro dei danni cagionati, compreso il danno lesivo dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE

Oltre ai casi di risoluzione previsti nel presente Capitolato Speciale, nell'ipotesi di grave inadempimento l'Amministrazione ha la facoltà di chiedere la risoluzione del relativo contratto, ai sensi degli art. 1456 e 1457 c.c., con ogni conseguente danno e spese a carico dell'appaltatore.

Il Responsabile del Procedimento potrà procedere di diritto ex art. 1456 e 1457 c.c., previa comunicazione scritta al Fornitore da inviarsi mediante PEC, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- violazioni delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e degli adempimenti previsti al precedente art. 14;
- verificarsi in un trimestre di 3 inadempimenti o gravi negligenze verbalizzate riguardo agli obblighi contrattuali, con applicazione di penali;
- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicatario, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo e assicurativo del personale dipendente;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio in difformità a quanto previsto in materia dal presente contratto e dalla normativa vigente;
- accertamento in capo all'operatore economico affidatario di una delle cause interdittive di cui all'art. 67 ovvero dell'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011;
- smarrimento o rovina del materiale dell'Amministrazione per un importo superiore a € 5.000,00, oltre al risarcimento del danno.

Il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi:

- sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o proseguimento dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di accordo quadro;



– mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Si applicano gli articoli 108 e 109 del D. Lgs. N. 50/2016 e smi (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

Il contratto potrà altresì essere risolto in caso di inosservanza del divieto di interruzione/sospensione del contratto da parte dell'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di affidare il servizio all'impresa posizionata al secondo posto nella graduatoria di affidamento dello stesso, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente tutte le maggiori spese derivanti dalla risoluzione del contratto, ovvero di indire nuova gara. Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste dagli articoli 108 e 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall'art 109 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione da inviare all'operatore economico affidatario a mezzo Posta Elettronica Certificata con un preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni dalla data di effettivo recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto e fino all'esperimento di nuova gara, l'Amministrazione addebiterà all'operatore economico affidatario il maggior onere derivante dalla necessità di affidare il servizio ad altro operatore.

La risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'operatore economico affidatario, oltre all'immediato incameramento della garanzia definitiva, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

ARTICOLO 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO – SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

L'affidamento non autorizzato del servizio in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione dei servizi e/o per l'eventuale maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell'aggiudicazione.

L'Impresa risponde direttamente all'Università Politecnica delle Marche dell'operato del subappaltatore ed è l'unica responsabile dell'esecuzione delle opere subappaltate, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore.

Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.



ARTICOLO 16 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture saranno liquidate, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite e purché in regola con gli obblighi contrattuali, entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. È fatta salva l'acquisizione da parte dell'ente della certificazione sulla regolarità contributiva dell'impresa (DURC).

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere, nel qual caso all'impresa non spetteranno interessi per il ritardato pagamento.

Inoltre, è fatta salva l'applicazione delle penali previste all'art. 12 del presente capitolato, e nei casi più gravi, la risoluzione del contratto.

Per effetto del regime IVA dello "split payment", disciplinato dal comma 629, lettera b) dell'art. 1 della legge 23/12/2014, n. 190 e recepito dall'art. 21 del DPR 633/1972, la fattura sarà liquidata al netto dell'IVA stante l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di versare all'erario l'imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori. Nel rispetto di quanto previsto il fornitore dovrà emettere fatturazione elettronica con l'annotazione "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17 del DPR 633/1972.

Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni:

- il codice identificativo di gara (CIG);
 - gli estremi di identificazione del mezzo;
 - i riferimenti del buono d'ordine e/o accettazione del preventivo emesso dall'Amministrazione;
 - il numero delle ore di manodopera e delle corrispondenti risultanze economiche in base al corrispettivo orario offerto in sede di gara;
 - il costo dei materiali di ricambio per le parti meccaniche ed elettroniche (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli), come da listini aggiornati, applicando lo sconto offerto in sede di gara;
- È facoltà dell'Amministrazione richiedere unitamente alla fattura:
- copia del listino prezzi dei pezzi di ricambio impiegati (compresi i liquidi necessari al ripristino dei livelli, ecc.), attestante il costo degli stessi;
 - copia del D.D.T. relativo al pezzo di ricambio acquistato;
 - copia del tempario della casa costruttrice afferente al tipo di prestazione eseguita.

L'impresa affidataria è tenuta ad applicare gli sconti offerti in sede di gara su tutti i pezzi di ricambio per tutti i veicoli, quale che sia l'anno di immatricolazione del veicolo stesso. Qualora per talune marche/modelli di automezzi non esista un listino prezzi di riferimento per l'applicazione dei suddetti sconti, i prezzi dovranno essere preventivamente concordati fra le parti, anche basandosi su listini di prodotti analoghi ed applicando gli sconti offerti in sede di gara. Nel caso l'Amministrazione rilevi, mediante indagine di mercato, che i prezzi praticati e non confrontabili con listini ufficiali sono superiori alla media, ciò potrà costituire motivo di risoluzione del contratto, nonché di eventuali crediti vantati dall'impresa affidataria per servizi resi e non pagati, senza che la stessa possa eccepire alcunché.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti la fornitura del servizio, l'operatore economico affidatario dovrà costituire nei confronti dell'Amministrazione un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

La garanzia definitiva dovrà essere prestata nelle percentuali di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. determinate sull'importo minimo di acquisto garantito.



Alla garanzia potranno essere applicate le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., espressamente richiamato dall'art. 103, co. 1, del Decreto stesso.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte dell'Amministrazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto.

La garanzia definitiva resterà vincolata a favore dell'Amministrazione almeno 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza del contratto di accordo quadro stipulato con l'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 18 – ALTRE GARANZIE A CARICO DELL’AFFIDATARIO

Ai sensi della vigente normativa in materia, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula del contratto, a produrre una polizza che tenga indenne l'Amministrazione da ogni responsabilità per furto, danni, infortuni o quant'altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio agli operatori ed agli automezzi/autocarri dell'impresa appaltatrice, nonché a terzi e/o a dipendenti ed a beni mobili ed immobili dell'Amministrazione.

L'impresa appaltatrice risponderà pertanto pienamente degli eventuali danni a persone e/o cose che potessero comunque accadere nel corso o in conseguenza dell'esecuzione del servizio assegnato.

A tale scopo l'impresa appaltatrice dovrà presentare propria polizza assicurativa relativamente a responsabilità civile verso terzi, con un massimale unico non inferiore a euro 250.000,00.

La presentazione della predetta polizza costituisce obbligo contrattuale la cui inosservanza da diritto alla Stazione Appaltante alla risoluzione del contratto in danno all'Appaltatore.

ARTICOLO 19 - CONTRATTO ED INIZIO SERVIZIO

L'esecuzione degli interventi ha inizio dopo la stipula ed efficacia del contratto formalizzato attraverso Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente in modo esclusivo ed inderogabile il Foro di Ancona.

ARTICOLO 21 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, viene individuato nella Dott.ssa Elisa Acampora.

ARTICOLO 22 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La prestazione oggetto del presente capitolato sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC), individuato nel geometra Roberta Guercio (Responsabile Ufficio Logistica, tel.071 2202385 - e-mail provveditorato@univpm.it). Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente. L'operatore economico affidatario è tenuto a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso.

ARTICOLO 23 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale d'accordo quadro, nel Disciplinare di Gara e rispettivi allegati, si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché alle norme del Codice Civile.



ARTICOLO 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall'operatore economico affidatario verranno trattati unicamente per le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

Allegati:

All.to A "Riconsegna Veicolo/Sicurezza"